

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 34 del 27-05-2020

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto:	Incremento orario di lavoro al dipendente Gildo Giuseppe Caldarella Agente di P.M. decorrenza 01/06/2020.
-----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 10:45, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg.:

CANGIALOSI GIUSEPPE VIRGILIO	SINDACO	P
AMARASCO MARCO	ASSESSORE	A
PLESCIA TIZIANA	ASSESSORE	P
TARDIOLO FRANCESCA MARZIA	VICE SINDACO	P

Presiede l'adunanza il **SINDACO, CANGIALOSI.**

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, GIOVANNI PANEPINTO.**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno espresso i seguenti pareri:

Parere tecnico Favorevole

Parere contabile Favorevole

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di essere approvata;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

CON votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di APPROVARE, la proposta di deliberazione che si allega al presente atto, per farne parte integrante;

Indi data l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge;

La Giunta Municipale con separata votazione unanime

DELIBERA

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 34 del 27-05-2020

Oggetto:	Incremento orario di lavoro al dipendente Gildo Giuseppe Caldarella Agente di P.M. decorrenza 01/06/2020.
-----------------	--

Ufficio proponente: A.G. - PERSONALE

Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 27-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Anita Cicoria

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 27-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO Anita Cicoria

PROPOSTA

Premesso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, assegnate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alla attività che l'amministrazione intende realizzare;

Considerato che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità derivanti dalle risorse finanziarie;

Dato atto che al sig. Gildo Giuseppe Caldarella assunto in data 01.01.2007 con contratto di diritto privato, a tempo determinato e parziale ai sensi della ex Legge 16/2006, già inquadrato nella Categoria C con profilo economico C1, a 24 h settimanali, con determinazione n. 95 del 30.04.2008 del Responsabile del Settore Amministrativo è stato conferito il profilo professionale di "Agente di Polizia Municipale";

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 42 del 13.08.2008 con la quale il dipendente Gildo Giuseppe Caldarella, agente di Polizia Municipale, veniva autorizzato a prestare attività lavorativa per ulteriori 12 ore settimanali oltre le 24 ore assegnate da contratto;

Dato atto che in data 16.10.2019 lo stesso dipendente Caldarella sottoscriveva con questo Ente il contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale a 24 h settimanali, a conclusione della procedura di stabilizzazione avviata ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017, utilizzando la capacità assunzionale di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, prevista per il personale a tempo determinato e parziale ai sensi della L.R. 5/2014 e ss.mm. e ii.;

Vista la nota n. prot. 1249 del 20.02.2020, prodotta dall'Avvocato Massimo Barrile via P.pe di Villafranca, 10 Palermo, trasmessa a mezzo pec, nell'interesse del suddetto dipendente Caldarella, in atti, con cui diffida questo Ente ad effettuare la trasformazione del contratto di lavoro, considerato che lo stesso dal 2008 e fino alla data del 16.10.2019 ha prestato lavoro presso questo Ente mantenendo un regime orario di 36 ore settimanali;

Richiamati:

l'art. 53 e successivi del CCNL comparto Enti Locali triennio 2016-2018 relativo al lavoro a tempo parziale;

- i pareri della Corte dei Conti - Deliberazione n. 198/2011 PAR – Sez. Regionale di Controllo per la Toscana – secondo cui in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, legge Finanziaria 2008 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa col proprio dipendente;

- Parere n. 496/2011- Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue “questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell’art. 9 del D.L.n. 78/2010 la fattispecie dell’incremento dell’orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time), posto che, in ordine a tale fattispecie, l’elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all’incremento dell’orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente una proporzionale, maggiore retribuzione;
- Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna - secondo cui “solo una trasformazione da part time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l’incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L’operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l’incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”;
- Parere n. 225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part - time, l’eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell’art. 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)”;]
- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell’esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”.

CONSIDERATO quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l’incremento dell’orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

DATO ATTO che l’aumento di 8 (otto) ore al contratto originario, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno, né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dal part-time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

DATO ATTO che l’incremento di spesa per l’attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell’Ente, connesso con l’aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per il lavoratore citato è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

- che l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;

CONSIDERATO, altresì, che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale;

VALUTATA, inoltre, l'esigenza e l'utilità, di incrementare la percentuale di tempo parziale (otto ore per un totale di 32 ore settimanali) del dipendente Gildo Giuseppe Caldarella, avente funzione di Agente di P.M., al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento del predetto servizio, stante inoltre, che lo stesso dipendente riveste l'incarico di responsabile della protezione civile di questo Comune;

DATO ATTO che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- Lo Statuto Comunale
- Il D.Lgs. 165/2001 recante il "Testo Unico sul Pubblico Impiego";
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizio;

Propone

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata;

Emanare atto di indirizzo al responsabile del Settore I° al fine di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti al presente provvedimento;

- APPORTARE, a far data dal 1 giugno 2020, variazione in aumento alla durata della prestazione lavorativa del dipendente Gildo Giuseppe Caldarella, – categoria giuridica ed economia C1, lavoratore a tempo indeterminato, part-time, in forza all'Ente in qualità di Agente di Polizia Municipale, mediante un incremento orario settimanale di 8 (otto) ore e quindi da 24/32;
- tanto al fine di conseguire un'articolazione dell'orario meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi in carico allo stesso dipendente;
- DI DARE ATTO che la modifica delle ore lavorative di cui al presente provvedimento, verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro;
- . DI DARE ATTO che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, sarà prelevato dalle capacità assunzionali, ed è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica, come da note a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, acquisite in atti,
- DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 134, comma 4.

IL PROPONENTE

F.TO Anita Cicoria

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO TIZIANA PLESCIA

IL SINDACO

F.TO GIUSEPPE VIRGILIO
CANGIALOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO GIOVANNI PANEPINTO

Affissa all'Albo Pretorio il **27-05-2020**

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana, li **27-05-2020**

L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il **27-05-2020**, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, li **27-05-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO GIOVANNI PANEPINTO

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal **27-05-2020** al **11-06-2020**, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, li **12-06-2020**

L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO GIOVANNI PANEPINTO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **27-05-2020**

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, li **27-05-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO GIOVANNI PANEPINTO
